



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, CATALFO, BLUNDO, FATTORI,
SERRA, PUGLIA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, DONNO e MOLINARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2014

Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, in materia di rafforzamento dei poteri della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

ONOREVOLI SENATORI. – Sin dal 1995 il Parlamento ha ritenuto prioritario un intervento nel settore dell'infanzia, la cui condizione è sempre stata conseguenza di diversi assetti economici, sociali, culturali e giuridici.

Le motivazioni che hanno spinto il legislatore ad intervenire si rifanno agli impegni assunti dal Governo con la risoluzione n. 6/00008, approvata in data 8 febbraio del 1995 dalla Camera dei deputati.

Per far fronte alla condizione dell'infanzia, specchio fedele di un degrado sociale più complessivo di cui i bambini e le bambine sono vittime a causa della loro fragilità e della loro vulnerabilità, è risultata necessaria – oltre che una idonea ed articolata politica – anche l'istituzione di una specifica Commissione bicamerale, cui si è provveduto con legge 23 dicembre 1997, n. 451.

L'articolo 1, comma 1, di tale legge attribuisce alla Commissione parlamentare compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo la Commissione «chiede» informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Non sembra esservi, al di là del generale principio di leale collaborazione, la previsione di un obbligo di adempiere da parte dei destinatari della richiesta.

Con integrazione disposta mediante legge 3 agosto 2009, n. 112, alla Commissione è stata successivamente riconosciuta – limitan-

dola però all'esercizio dei propri «poteri di consultazione» – la possibilità di acquisire dati, favorire lo scambio di informazioni e promuovere le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione.

La legge n. 112 del 2009 ha, più in generale, ampliato la platea dei soggetti alla quale la Commissione doveva rivolgere la sua attenzione anche agli adolescenti.

La tutela dei diritti dei minori passa per una tutela dei diritti inviolabili, e di questa la Commissione deve farsi promotrice attiva. Tuttavia, nella prassi e nella realtà concreta, il mandato di cui la Commissione è stata investita ha subito limitazioni di carattere funzionale di non scarsa portata.

Al fine di intervenire su tali limiti e sugli ambiti funzionali ancora lacunosi, il presente disegno di legge procede ad una revisione della legge n. 451 del 1997.

In buona sostanza, la necessità di modificare il dettato normativo nasce dall'impossibilità di effettuare ispezioni o sopralluoghi; per questo motivo, con la presente proposta, si intendono chiarire alcuni ulteriori e puntuali poteri di ispezione e controllo.

Ad ogni modo, rivitalizzare la Commissione non significa snaturarne il carattere, quanto piuttosto rafforzarne l'effettività in modo da permettere all'organismo parlamentare maggiori spazi di manovra nell'ambito delle finalità istituzionali a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza per le quali è stata

istituita e deve essere posta in condizioni di lavorare con efficacia.

Alla Commissione bicamerale, sinora considerata un organismo con funzione meramente «rappresentativa», è inoltre riconosciuto un ulteriore spazio operativo volto a sancire l'effettivo ampliamento della nozione di cittadinanza mediante il riconoscimento di un ruolo di collaborazione col Governo per la stesura del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Tale ruolo appare, peraltro, in linea con quanto dichiarato durante i lavori preparatori della legge n. 451 del 1997, in cui emergeva il riconoscimento alla Commissione anche di una funzione di stimolo all'azione coordi-

nata del Governo e all'ammodernamento del sistema legislativo.

Lo spirito di collaborazione con cui la Commissione può operare consentirà di tracciare meglio le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti da perseguire per una adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza. E ciò può avvenire se, accanto ai poteri consultivi, alla Commissione si assegnano anche poteri ispettivi tali da permettere di preparare il terreno per una fattiva e preziosa collaborazione con gli organi di Governo, in particolare con i Ministeri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, i quali, sono poi i veri esecutori del piano di azione di interventi.

Si confida, pertanto, in un celere e rapido esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: «chiede» è sostituita dalle seguenti: «può acquisire»;

b) al comma 4-*bis*, le parole: «, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce» sono sostituite dalle seguenti: «può acquisire»;

c) dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

«4-ter. Al fine di assicurare l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché degli indirizzi del Parlamento con riferimento alla tutela dei minori, la Commissione può disporre lo svolgimento di attività ispettive e di controllo sull'operato degli organismi di cui al presente articolo, ivi compresa l'effettuazione dei sopralluoghi e delle verifiche necessarie per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. Alla Commissione è altresì riconosciuto l'accesso a tutti i documenti amministrativi ritenuti utili per l'esercizio del proprio mandato»;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La Commissione partecipa alla elaborazione dello schema di piano nazionale previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 14 maggio 2007, n. 103, mediante la proposta di specifici interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva».

